

PROCESSO PENALE E TUTELA DEI DIRITTI NELL'ORDINAMENTO CANONICO

Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete

I. Delitti contro obblighi speciali

Tribunalis Regionalis W.: *Poenalis* (Promotor Justitiae – Rev. X). Sententia definitiva diei 14 Iunii 1994 coram R.P.D. Aemilio Colagiovanni, Ponente¹.

FATTISPECIE:

1. Il rev. X. fece il suo ingresso in seminario e studiò fuori peregrinando in “D.R.” dall’anno 1972 all’anno 1978, in questo stesso anno 1978 ricevette l’ordinazione presbiterale. Nel mese di luglio diede inizio al suo ministero pastorale nella parrocchia del paese M., dove rimase fino all’anno 1986. Dall’anno 1988 esercitò il ministero pastorale nel nosocomio fino all’anno 1990, quando, revocate tutte le facoltà, gli fu proibito di celebrare la S. Messa.

2. Ricevette parecchie accuse fin dai primi giorni dell’ordinazione sacerdotale per gravi violazioni del can. 1395, § 2 da parte del convenuto, nonostante ammonizioni e altri rimedi penali, alla fine l’Eccellentissimo Ordinario, considerati soprattutto i canoni 1717, 1718 ss. e can. 1721, stabilì che sul caso si doveva dare corso ad un processo penale, in cui l’accusa fu formalizzata dal Promotore di Giustizia. Con decreto dell’Ecc.mo Ordinario il tribunale Collegiale fu costituito e il libello fu accettato il 18 febbraio dello stesso anno.

¹ “Monitor Ecclesiasticus” 122(1997), pp. 90–95.

I capi d'accusa furono così concordati il 2 aprile 1992:

a) Rev. X. ha offeso ancora il 6° precetto del Decalogo con un minore al di sotto dei 16 anni;

b) Se egli commise ancora offese su offese quale pena potrebbe essergli irrogata?

3. Conclusa l'istruttoria con l'acquisizione di molte denunce presentate contro il convenuto per i delitti sessuali con minori al di sotto dei 16 anni e completata sia quanto alle violazioni riguardo il can. 1395, § 2, sia quanto ai rimedi penali e spirituali nonché alle cure psicologiche, la sentenza si pronunciò il 26 agosto 1993 rispondendo ai due dubbi concordati:

Al primo: *Affirmative*

Al secondo: il R.X. è stato dimesso dallo stato clericale.

4. Il 2 settembre 1993 il convenuto si appellò attraverso il suo Patrono al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, appello che dallo stesso Supremo Tribunale fu trasmesso per competenza al Foro della Rota Romana. In seguito lo stesso Patrono del convenuto in data 2 novembre 1993 interpose appello al nostro Tribunale per la prosecuzione.

Costituito il turno rotale e assegnato un Patrono d'ufficio alla parte convenuta, in data 9 aprile 1994 i termini della controversia furono così definiti: "Se la parte convenuta abbia violato il can. 1395, § 2 e quindi abbia commesso con minore di anni 16 il delitto di cui nel canone e in caso affermativo a quale pena possa o debba essere condannato, ovvero se la sentenza di primo grado debba essere confermata o annullata".

Presentate le difese da parte del Patrono d'Ufficio, del Rev.mo Promotore di Giustizia è stata data la risposta al dubbio suddetto.

INDIRITTO

A) Nozioni e finalità delle leggi penali

5. Circa la nozione e la finalità della legge penale nella Chiesa "nel corso dei tempi, e specialmente negli ultimi tempi si è molto attivamente discusso" (Michelis G., *De Delictis et Poenis. Commentarius libri V Codicis Iuris Canonici*, vol. II, Parisiis-Romae, 1961, p. 16).

Principalmente tre fini sono perseguiti nell'applicazione delle pene nella Chiesa: la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (can. 1341).

Questi principali fini a prima vista riguardano le pene medicinali (cfr. c. 1312, § 1, n. 1, cfr. cc. 1331-1333).

Mentre per le pene espiatorie (can. 1312, § 1, n. 2; cfr. can. 1336) hanno preminenza le esigenze della giustizia nonché il ristabilimento del bene ecclesiale attraverso la riparazione dello scandalo, nelle pene medicinali la ripara-

zione dello scandalo in qualche modo è inclusa nella volontà penitenziale e per ciò stesso nella operosa volontà del penitente si realizza anche la restaurazione della giustizia. Nelle pene espiatorie in verità la pena ha significazione autonoma dalla volontà del reo e il suo fine più esplicitamente veniva espresso attraverso il Codice del 1917, sebbene con termini più duri, sotto l'espressione "poenae vindicativae". L'espressione "penae expiatoriae" sembra essere desunta dal *De Civitate Dei* 21,13 di Sant'Agostino. In tutte le pene comunque il fine ultimo da perseguire è "la salvezza dell'anima" (can. 1752; cfr. G. di Mattia, *Pena e azione pastorale nel diritto canonico*, [in:] "Monitor Ecclesiasticus", I-II 1988, p. 35 ss).

Il canone 1342, § 1 pone il principio generale che stabilisce l'irrogazione o dichiarazione delle pene "per decretum extra iudicium". Ma dallo stesso canone sono eccepite le pene perpetue (§ 2). Poiché per la gravità del delitto potrà essere irrogata la pena perpetua della dimissione dello stato clericale, qual è prevista dal delitto di cui al can 1395, § 2, il processo penale giudiziario in questi casi è richiesto dalla legge (cfr. Velasio De Paolis, *L'applicazione della pena nel diritto canonico*, [in:] "Monitor Ecclesiasticus", I-II 1988, p. 69ss.; Velasio De Paolis, *Il Processo penale giudiziario*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana 1992, p. 283 ss.).

6. Alle pene dunque si dovrà fare ricorso solo quando l'Ordinario o il Superiore "abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (can. 1341).

Ma ancora, fatto salvo l'ordine giuridico nell'applicazione delle pene, dovranno essere irrogate quelle pene che i giudici ritengono essere sufficienti perché non giungano ad applicarne di più gravi ma contenerle in una equa economia pastorale, tenendo presenti le circostanze attinenti alla persona stessa e alla sua libertà e alla sua responsabilità, recensite come attenuanti nel can. 1324, § 1.

7. Nel pronunciare la sentenza penale sulla commissione del delitto con gravità e responsabilità i Giudici devono acquisire la certezza. Il can. 1608 stabilisce: § 1 "per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa", § 2 "il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato"; § 3 "il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove".

L'asserzione di un fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per scritto o oralmente da una parte davanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice contro di sé è una confessione giudiziale (can. 1535) e se non si tratta del bene pubblico, "libra dall'onere della prova" (can. 1536, § 1); i testi poi e i documenti e le perizie, specialmente nelle cause penali, sono utili

per provare l'obiettiva gravità del delitto e la responsabilità o la libertà contro chi ha violato la legge.

La sentenza appellata, correttamente e ottimamente redatta in diritto e in fatto, ritiene che i testi ascoltati godono di credibilità al di là di ogni maggiore eccezione

B) Imputabilità del delitto

8. Non vi è dubbio che la pedofilia debba essere annoverata tra le gravi deviazioni o i disturbi della personalità.

In *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM, II, R, 1987, pp. 285–286) tale moto istintivo rientra tra i disturbi sessuali che è ricorrente, intenso, suscitando stimoli e fantasie sessuali ... comportando attività sessuale con un adolescente ... L'età del bambino in genere è di tredici anni o più giovane". DSM specifica "stesso sesso, sesso opposto o stesso ed opposto" (ib. p. 285, n. 320.20).

Non sembra che in questo caso si tratti di pura omosessualità, poiché risulta che il convenuto ha perpetrato sia con fanciulli sia con fanciulle gravi violazioni contro il sesto precetto del Decalogo. Risulta anzi che tale vizio è stato congiunto a feticismo.

9. Non è da mettere in dubbio che tali "disturbi sessuali intensi" si risolvono in una diminuzione della libertà e in un allentamento della responsabilità, ove si tratti di vera patologia psichica.

Va detto riguardo alla progressione: "Il corso è generalmente cronico, specialmente in coloro che sono attratti dai ragazzi. La frequenza del comportamento pedofilo spesso oscilla con lo stress psicosociale. La ricaduta nella pedofilia per le persone che preferiscono lo stesso sesso è due volte più brutale rispetto a coloro che preferiscono il sesso opposto" (DSM. Loc. cit. p. 285).

Per la giurisprudenza civile negli USA e in Canada, riguardo al reato di pedofilia da parte dei sacerdoti, vedi Pedro Lopez Gallo, "*Vicarious Liability for Bishops and Dioceses concerning clergy accused of sexual offenses*", in *Monitor Ecclesiasticus*, I–II 1994, pp. 241; per la ridondanza nell'istituzione ecclesiastica, cfr. E. Colagioanni, *Devianza e istituzione ecclesiastica*, in *Comunità ecclesiale e devianza: Funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico*, Libreria Editrice Vaticana 1988.

C) Cause o "fattori predisponenti"

Si legge in DSM: "Fattori predisponenti. Molte persone con questi disturbi sono state esse stesse vittime di abusi sessuali nell'infanzia" (ib. p. 285).

Il convenuto afferma "di essere stato vittima di abusi sessuali ... tra i dieci e dodici anni. Colui che ha abusato usava portare lui ed altri ragazzi sulla sua cattedra nell'aula e avrebbe palpato i loro organi genitali" (sent. pp. 263–264).

Qualunque cosa si dica di tale abuso, per certo fattori strutturali e un'abitudine protrattasi per oltre un decennio hanno rafforzato quelle pulsioni che, se non hanno tolto la libertà, certamente l'hanno ridotta.

INFATTO

10. *Dimostrazione obiettiva del delitto e la sua imputazione*

a) Innanzitutto il convenuto confessa dinanzi al giudice le sue violazioni del canone 1395, § 2: delitto contro il sesto precetto del Decalogo "con un minore di sedici anni". Non vi è dubbio che il convenuto ha confessato i suoi crimini sessuali con minori.

b) Ricaduta o contumacia

Tale modo abnorme di agire è stato costante.

Invano sono state rivolte ammonizioni, minacce di irrogazione di sanzioni; ancora invano sono stati adottati rimedi spirituali e psicologici nei confronti del convenuto.

a/ Consulenza Psichiatrica; b/ L'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo; c/ Trattamento in clinica; d/ Consulenza con un psicoterapeuta ed uno psicologo; e/ Psicologo specializzato in problemi psicosessuali.

D) Pena da irrogare tenendo presente la grave infermità psicologica

11. Tenendo conto di queste complesse *circostanze oggettive*, i Padri hanno giudicato che la dimissione dallo stato clericale, che è pena gravissima e perpetua, in questo stadio della vita del convenuto non debba essere irrogata, mentre, come prevede il canone 1395, § 2, debba il convenuto essere punito con una giusta, grave e lunga pena, che insieme con la preghiera, la meditazione e la superna grazia la personalità disturbata possa essere guarita e così recuperare la piena libertà e la dignità umana e sacerdotale, indotti dalla speranza di non ricadere negli stessi delitti, nel qual caso si dovrà forse pervenire alla massima sanzione prevista dal canone 1395, § 2.

Resta al convenuto la possibilità di chiedere al Sommo Pontefice la grazia della dispensa dall'obbligo del celibato, che comporta la riduzione allo stato laicale, tenendo conto in particolare degli sregolati impulsi sessuali, già presenti nello stesso prima della ordinazione sacerdotale, che, come risulta dagli atti, progredirono sia prima dell'ordinazione presbiterale, certamente durante il periodo del diaconato, sia dopo la stessa ordinazione.

12. Opportunamente considerati e seriamente valutati tutti questi elementi tanto in diritto quanto in fatto secondo legge, Noi sottoscritti Padri Uditori di Turno e avendo solo Dio dinanzi agli occhi, invocato il nome di Cristo, proclamiamo, dichiariamo e definitivamente sentenziamo:

per il primo dubbio proposto *Affirmative*;
ad Secundum *juxta modum*:

a) il sacerdote convenuto è allontanato da ogni ministero, e tuttavia gli sarà concessa la celebrazione della Santa Messa nel monastero di cui sub numero b) dalla quale pena è legato per dieci anni;

b) il convenuto sia accolto in un monastero di uomini sotto la vigilanza del Superiore per lo stesso spazio di tempo ossia per dieci anni;

c) all'Eccellentissimo Ordinario è affidata l'esecuzione della presente sentenza.

Roma, nella Sede del Tribunale Apostolico della Romana Rota, in data 14 giugno 1994.

Aemilius Colagiovanni, Ponente
Hyginus Ragni
Bernardus de Lanversin

II. La pena di sospensione per un quinquennio dall'esercizio di Procuratore e Avvocato presso i Tribunali Ecclesiastici

Tribunale Apostolico della Rota Romana
Coram R.P.D. Emilio Colagiovanni, Ponente
Disciplinare
(Promotore di giustizia - Avv. Rotale X.)
Decreto definitivo

I Prelati Uditori sottoscritti, RR.PP.DD. Emilio Colagiovanni, Ponente, Raffaele Funghini e Vittorio Palestro, legittimamente riuniti nell'aula del Tribunale Apostolico ad X per risolvere la causa disciplinare promossa dal Rev.mo Promotore di Giustizia nei confronti dell'Avv. Rotale X, Patrono nella causa promossa dal marito nella causa di nullità matrimoniale X. contro Y. introdotta innanzi al Tribunale X. emanarono questo definitivo

Decreto

FATTISPECIE:

1. L'Avv. Rotale X. accettò il patrocinio per l'attore X. nella causa di nullità matrimoniale contratto con la signora Y. La causa è stata introdotta avanti il competente Tribunale X. con libello del X.

2. Il Patrono di parte convenuta, l'Avv. Rotale X. ricevuti i documenti della sua cliente propose il giorno X. la questione incidentale tesa a sospendere la causa principale, volta ad un'azione disciplinare contro il Patrono di parte attrice quale fabbricatore, istigante o richiedente dall'attore e di suo padre, di un documento con cui si doveva provare la simulazione del consenso nell'azione di nullità matrimoniale. Perciò il patrono della parte convenuta richiese che il

Tribunale X. istruisse la causa incidentale per acquisire la certezza del delitto di collusione e corruzione del patrono dell'attore.

Ricevuti i chiarimenti dal Patrono accusato, il Tribunale X. emanò sentenza affermativa di nullità matrimoniale pubblicata il giorno X.

3. Già prima che la causa di nullità matrimoniale fosse definita, la parte convenuta attraverso il suo patrono, depositò allegazioni sia al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sia al Tribunale della Rota Romana, nonché al collegio degli avvocati Concistoriali. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e nonché la Cancelleria del Tribunale della Rota Romana il giorno X. chiesero spiegazioni dal Vicario Giudiziale o dagli Officiali del Tribunale X. Furono inviati sia al Tribunale della Rota Romana sia al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la risposta del Tribunale X. e le difese dell'Avv. X.

4. Gli stessi ufficiale del Tribunale X. avevano segnalato all'Arcivescovo di X. di chiedere che la causa fosse avocata al Nostro Foro. Il decreto rotale del giorno X. non valutò di richiedere questa avocazione all'Ecc.mo Decano.

Il Tribunale X. pervenne alla decisione *affirmativa* il giorno X.

5. Il Patrono di parte convenuta prima di morire, interpose Appello al nostro Tribunale contro la decisione *affirmativa* di nullità matrimoniale.

La questione disciplinare continuò su istanza della moglie convenuta presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che il giorno X. decise: "sia rimessa l'istanza alla Rota Romana per competenza propria".

6. Costituita una speciale commissione rotale, intrapresa dal Promotore di Giustizia sostituito l'azione disciplinare, non agendosi ivi in un caso di giudizio contenzioso riguardante il bene meramente privato, ma di azione disciplinare se l'accusa fosse provata e poiché ex can. 1481, § 2 l'accusato deve sempre avere un avvocato, finalmente dopo diversi inviti il convenuto si costituì un Patrono.

Così il giorno X. si concordò il dubbio con la seguente formula: "se la parte convenuta violò le leggi o le norme disciplinari dei tribunali ecclesiastici; e se *affirmative*, quale sia la sanzione da applicare o da infliggere".

INIURE

7. Il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del giorno X. Pr.n. xxxxx/xx scioglie ogni dubbio sulle competenze: "poiché è necessario che la Rota Romana – che concede agli Avvocati Rotali il diploma che permette di difendere in tutte le Chiese – ha competenza sugli abusi commessi dagli stessi avvocati Rotali anche presso i tribunali inferiori in ordine alle sanzioni da infliggere secondo l'art. 57 delle Norme della Rota Romana; comunque il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nell'udienza del 25 giugno 1979 concessa al Cardinale Prefetto di questo Supremo Tribunale dichiarò e sanzionò la competenza della Rota Romana in tutte le questioni di tale tipo.

8. Il can. 1389, § 1 stabilisce: “chi abusa della potestà ecclesiastica o dell’ufficio sia punito a seconda della gravità dell’atto dell’omissione, non escluso con la privazione dell’ufficio ...”.

Il can. 1391 stabilisce in modo espresso: “può essere punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto ...” n. 2° “chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato”.

Invero il can. 1489 stabilisce: “Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall’esercizio del patrocinio e siano puniti con un’ammenda o con altre congrue pene”.

9. Quando gli Avvocati o i Patroni agiscono presso i Tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali, assumono un onere relativo al bene pubblico (cfr. 1643 e can. 1752), cioè agli stessi incombe gravissimo l’onere non solo di difendere la giustizia dalla falsità, collusione, tergiversazione, prevaricazione (cfr. D. 48, 46, 2; D. 5, 10; Schmalzgrüber, *Ius Eccl. Universum*, t. V, v. 10, p. 17, n. 33), ma poiché si tratta del santo sacramento del matrimonio si comportino con severa coscienza per non essere complici, direttamente o indirettamente della celebrazione di un matrimonio nullo.

Se infatti il can. 1069 precisa: “Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo di rivelare al parroco o all’Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza”, a maggior ragione ad un più stretto e grave obbligo sono tenuti coloro i quali per concessione della legge canonica sono chiamati ad agire davanti ai tribunali ecclesiastici.

Oltre queste norme generali l’avvocato rotale davanti al Nostro Collegio deve giurare se è disposto a svolgere questo ufficio con coscienza (art. 54 *Normarum rotalium*) cosicché si è tenuti ad osservare non solo “le comuni leggi canoniche”, ma anche “le norme del Nostro Tribunale Apostolico” solennemente assunte con giuramento.

Si legge poi nell’atto con cui l’avvocato rotale viene costituito ed iscritto nell’albo rotale: “dover essere dotato di onesti e provati costumi”, dediti ad onesta ed integra dottrina cattolica, come si afferma nei frequenti e fermi insegnamenti dei SS. Pontefici, perché siano capaci di trarre la verità circa la nullità del matrimonio e parimenti non pongano in essere delitti contro il vincolo contratto o da contrarre “qui sacrum tangit, mysterium indigitat necnon obscurissimam de coniugiis quaestionem eiusdemque sinus fere inexplicabiles” (Instr. S.C. de Prop. Fide, diei 17 jan. 1921, ad Vic. Ap. Sin., Coll. S.C. de Prop. Fide, Romae, 1907, vol. I, p. 436, n. 753. Cfr. Ae. Colagiovanni, *De Collusionis crimine secundum S.R. Rotae Jurisprudentiam*, in “Monitor Ecclesiasticus”, 1960, pp. 649–684).

10. Il delitto è non solo contro il sacramento e quindi contro il bene delle anime, ma anche contro l’istituzione cui il reo è iscritto. Il dubbio poi non è se

l'avvocato rotale che commette un delitto contro norme e leggi sia ecclesiastiche generali, sia contro il suo peculiare dovere assunto davanti al Tribunale Apostolico della Rota Romana sia gravato di più gravi responsabilità quando poi i fedeli e gli stessi suoi clienti patiscono un dolentissimo scandalo e siano indotti a quel pregiudizio nefasto che a volte si rinviene contro il Nostro Foro Apostolico, e perciò in grave danno della stessa Sede Apostolica nell'amministrazione della giustizia.

Del resto il pubblico ufficiale commette un delitto in quelle cose che per ufficio è tenuto anche nell'amministrazione civile e per diritto di stato è gravato di maggiore responsabilità e perciò soggetto a sanzione più grave.

IN FACTO

11. L'Avv. X. che presentò la questione incidentale presso il Tribunale X., chiese oltre l'interrogatorio dell'Avv. Y., fosse inoltre ammessa una perizia grafica, psicolinguistica, chimico-mercologica per ottenere la certezza morale dell'autore del documento accusato di falsità, la sua datazione (se prima del matrimonio o in occasione dell'introduzione della causa di nullità matrimoniale X.-Y.), ed il luogo in cui fu confezionato il documento ed il tipo di macchina da scrivere usato.

I giudici ritengono che tale richiesta istruttoria sia stata superata dalla confessione giudiziale del convenuto accettata ai sensi del can. 1535.

Il convenuto scrive che prima del matrimonio, il giorno x. X. insieme con il padre che era "cliente da anni per più pratiche", andò da lui, dicendo "che voleva esporre in un memoriale la sua vicenda ed in particolare i motivi e le intenzioni per i quali e con le quali si accingeva a contrarre, allo scopo di servirsene a futura memoria per il processo di nullità (che, evidentemente prima ancora di contrarre, aveva divisato di impugnare!)" (*Summarium*, pp. 18-19).

Perciò il convenuto ben sapeva che X. avrebbe voluto contrarre il matrimonio invalidamente.

12. Inefficace ed inutile è la giustificazione-chiarimento addotta dallo stesso Avvocato di avere dato il consiglio di non contrarre il matrimonio.

Ma il convenuto non fu contento di tale consiglio!

Era grave obbligo dello stesso informare di tale positiva intenzione il parroco o l'Ordinario secondo il disposto del can. 1069.

In ogni caso doveva allontanare dal suo "studio" il figlio con il padre negando qualunque aiuto. Invece fu complice nell'ingannare la Chiesa e il matrimonio in quello che il convenuto si preconstituiva per ottenere la dichiarazione di nullità del futuro o l'imminente matrimonio (cfr. *Summ.* p. 20) con suggestioni adatte e giuridicamente rilevanti.

Non basta. Se sentiamo lo stesso convenuto, l'intervento tecnico-giuridico fu dato anche per la forma espositiva ... né soltanto come lo stesso pretende, per ottenere la sola "correttezza formale" cioè "con qualche segno di punteggiatura" ...

Si suggerì anche la forma più sicura con cui il documento così prodotto potesse essere esibito davanti al Tribunale ecclesiastico.

Allo stesso avvocato convenuto non era ignoto che “il notaio si sarebbe rifiutato di riceverlo (il documento), essendogli vietato nell’ordinamento di prendere in deposito e custodia di atti (documenti) *preconstitutivi della nullità di atti (giuridici) o negoziali*” (*Summarium*, p. 5) come scrive il convenuto. L’avvocato rotale non si giova del fatto di ammettere da una parte l’illecito dell’atto del pubblico notaio, infatti, sull’avvocato pesava il più grave onere di non rendersi complice nel confezionare quel documento che avrebbe direttamente provato la nullità del matrimonio contratto e del sacramento con la conseguenza di un falso contro la Chiesa e di sacrilegio di fronte a Dio.

13. Ognuno vede la gravità del delitto perpetrato dall’avvocato rotale anche ammettendo che il predetto documento fosse posto in essere prima del matrimonio.

14. Ma da perizia appare fortemente probabile che quel documento sia stato *confezionato* neanche dopo il matrimonio, ma in occasione dell’introduzione della causa di nullità del matrimonio.

Ciò provato, si deduce (per la stessa confessione del convenuto), la sua complicità circa la redazione del falso documento volto a ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio, nella cui azione è costituito Patrono.

Omessi altri argomenti addotti dai due periti, la data impressa sopra l’involucro non distrugge né afferma ogni dubbio sulla fabbricazione del documento dopo il matrimonio ed al fine della causa di nullità, che stava per essere introdotta.

Questa conclusione si conferma dal fatto che parte convenuta in questa causa disciplinare non chiede di inficiare la perizia né chiede una controperizia.

15. Tutte queste cose considerate attentamente, considerati il voto del Promotore di Giustizia sostituto, nonché il Rescritto del Chiarissimo Patrono della parte convenuta che si assunse il non facile onere di difesa personale, i giudici al dubbio proposto deliberarono:

Per il primo: *Affirmative* circa il fatto che il convenuto abbia violato le leggi disciplinari del tribunale ecclesiastico e sia venuto meno dal suo dovere;

circa il secondo: sia applicata la pena di sospensione per un quinquennio dall’esercizio di Procuratore e Avvocato presso i Tribunali Ecclesiastici.

Questo decreto sia notificato a tutti coloro ai quali spetta di diritto, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al Tribunale Ecclesiastico X., nonché a tutti i Tribunali Y.

Emilio Colagiovanni, Ponente
Raffaele Fungini
Vittorio Palestro

Egidio Turnaturi, Notaio.

III. Decreto di scomunica

Congregazione per la Dottrina della Fede
Dichiarazione (Monitum)²

Lo scorso 29 giugno 2002 il fondatore di una comunità scismatica di nome Romulo Antonio Braschi ha attentato di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne cattoliche Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Rottinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner e Angela White.

Allo scopo di orientare la coscienza dei fedeli e di dissipare ogni dubbio su questa materia, la Congregazione per la Dottrina della Fede intende richiamare che, secondo la Lettera Apostolica *Ordinario sacerdotalis* di Papa Giovanni Paolo II, la Chiesa «non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa» (n. 4). L'avvenuta «ordinazione sacerdotale» è la simulazione di un sacramento e perciò invalida e nulla e costituisce un grave delitto contro la divina costituzione della Chiesa. Poiché il vescovo «ordinante» appartiene ad una comunità scismatica, si tratta inoltre di una grave offesa contro l'unità della Chiesa. Il fatto accaduto nuoce anche alla giusta promozione della donna, che occupa un posto peculiare, specifico e insostituibile nella Chiesa e nella società.

Con la presente, richiamandosi alle precedenti dichiarazioni del Vescovo di Linz e della Conferenza Episcopale Austriaca, questa Congregazione ammonisce formalmente, secondo il can. 1347 § 1 CIC, le summenzionate donne che incorreranno nella scomunica riservata alla Santa Sede, se non – entro il 22 luglio 2002 – (1) riconoscano la nullità degli «ordini» ricevuti da un vescovo scismatico ed in contrasto con la dottrina definitiva della Chiesa, e (2) si dichiarino pentite e chiedano perdono per lo scandalo causato tra i fedeli.

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 10 luglio 2002.

Joseph card. Ratzinger
Prefetto

Tarcisio Bertone, SDB
Arcivescovo em. di Vercelli
Segretario

² Congregazione per la Dottrina della Fede, *Dichiarazione (Monitum)*, "L'Osservatore Romano" 11 luglio 2002, p. 6.

Congregazione per la Dottrina della Fede
Decreto di scomunica³

Premessa al Decreto di scomunica

Allo scopo di dissipare qualsiasi dubbio circa lo stato canonico del vescovo Romulo Antonio Braschi, che ha attentato di conferire l'ordinazione sacerdotale a donne cattoliche, la Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene opportuno confermare che questi in quanto scismatico era già incorso nella scomunica riservata alla Sede Apostolica.

Decreto di scomunica

In riferimento ai moniti di questa Congregazione dello scorso 10 luglio, pubblicato il giorno successivo, e considerato che entro la data fissata del 22 luglio 2002 le donne Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner ed Angela White non hanno manifestato alcun segno di ravvedimento o di pentimento per il gravissimo delitto da loro compiuto, questo Dicastero, in ottemperanza a tale monito, dichiara che le suddette donne sono incorse nella scomunica riservata alla Sede Apostolica con tutti gli effetti stabiliti nel can. 1331 CIC.

Nell'adempiere tale doveroso intervento, la Congregazione confida che esse, sorrette dalla grazia dello Spirito Santo, possano ritrovare il cammino della conversione per il ritorno all'unità della fede e alla comunione con la Chiesa che hanno infranto con il loro gesto.

Roma, dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 5 agosto 2002.

Joseph card. Ratzinger
Prefetto

Tarcisio Bertone, SDB
Arcivescovo em. di Vercelli
Segretario

³ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Decreto di scomunica*, "L'Osservatore Romano" 5-6 agosto 2002, p. 5.

Congregazione per la Dottrina della Fede
Decreto⁴

Il 29 giugno 2002 il fondatore di una comunità scismatica di nome Romulo Antonio Braschi ha attentato di conferire l'ordinazione sacerdotale alle Signore cattoliche Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner e Dagmar Braun Celeste, presentatasi nell'occasione sotto il nome di Angela White.

Richiamandosi ai precedenti interventi del Vescovo di Linz e della Conferenza Episcopale Austriaca, il 10 luglio 2002 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò una Dichiarazione, con la quale si ammonivano le suddette persone che sarebbero state punite con la scomunica, se – entro il 22 luglio 2002 – non avessero riconosciuto la nullità dell'«ordinazione» ricevuta e chiesto perdono per lo scandalo causato tra i fedeli. Poiché esse non manifestavano alcun segno di ravvedimento, con Decreto del 5 agosto 2002 questa Congregazione – oltre a confermare che il vescovo «ordinante», in quanto scismatico, era già scomunicato – inflisse la scomunica, riservata alla Sede Apostolica, alle persone summenzionate, esprimendo nel contempo la speranza che esse potessero ritrovare il cammino della conversione.

Successivamente le medesime hanno pubblicato lettere ed interviste, nelle quali si dichiaravano convinte della validità dell'«ordinazione» ricevuta, chiedevano di cambiare la dottrina definitiva secondo la quale l'ordinazione sacerdotale è riservata esclusivamente agli uomini, e ribadivano di celebrare la «messa» ed altri «sacramenti» per piccoli gruppi. Con lettera del 14 agosto 2002 esse hanno chiesto la revoca del Decreto di scomunica, e con lettera del 27 settembre 2002 hanno fatto ricorso contro il medesimo Decreto, facendo riferimento ai cann. 1732–1739 del CIC. Il 21 ottobre 2002 sono state informate che le loro richieste sarebbero state sottoposte alle istanze competenti.

Nei giorni 4 e 18 dicembre 2002 la richiesta di revoca ed il ricorso sono stati esaminati dalla Sessione Ordinaria della Congregazione, con la partecipazione dei Membri della medesima residenti a Roma, cioè degli Em.mi Cardinali Joseph Ratzinger, Alfonso López Trujillo, Ignace Moussa I. Daoud, Giovanni Battista Re, Francis Arinze, Jozef Tomko, Achille Silvestrini, Jorge Medina Estévez, James Francis Stafford, Zenon Grocholewski, Walter Kasper, Crescenzo Sepe, Mario Francesco Pompedda e gli Ecc.mi Presuli Tarcisio Bertone SDB e Rino Fisichella. In queste riunioni è stato deciso collegialmente di rigettare detto ricorso. Nel caso in parola, infatti, non è ammissibile un ricorso gerarchico, trattandosi di un Decreto di scomunica emanato da un Dicastero della Santa

⁴ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Decreto*, "L'Osservatore Romano" 27–28 gennaio 2003, p. 8. Il presente decreto è stato emanato in italiano, tedesco ed inglese.

Sede, che agisce a nome del Sommo Pontefice (cfr. can. 360 del CIC). Pertanto allo scopo di dissipare ogni dubbio in materia, i Membri hanno ritenuto necessario ribadire alcuni punti fondamentali.

1. Occorre precisare anzitutto che nel caso in parola non si tratta di una pena *latae sententiae*, nella quale s'incorre per il fatto stesso d'aver commesso un delitto espressamente stabilito dalla legge, ma di una pena *ferendae sententiae*, irrogata dopo la doverosa comminazione ai rei (cfr. cann. 1314; 1347, § 1 del CIC). In forza del can. 1319, § 1 del CIC, questa Congregazione ha di fatto la potestà di comminare, con un precetto, pene determinate.

2. È evidente la particolare gravità degli atti compiuti, che si articola sotto diversi aspetti.

a) Il primo aspetto è quello scismatico: le donne summenzionate si sono fatte «ordinare» da un vescovo scismatico e – pur non aderendo formalmente al suo scisma – sono entrate in una complicità con lo scisma.

b) Il secondo aspetto è di natura dottrinale: esse rifiutano formalmente e con pertinacia la dottrina, da sempre insegnata e vissuta dalla Chiesa e in modo definitivo proposta da Giovanni Paolo II, cioè che «la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale» (Lettera Apostolica *Ordinatio sacerdotalis*, n. 4). La negazione di questa dottrina merita la qualifica di rifiuto di una verità appartenente alla fede cattolica, e richiede pertanto una giusta pena (cfr. cann. 750, § 2; 1371, n. 1 del CIC; Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica data Motu Proprio *Ad tuendam fidem*, n. 4 A).

Inoltre, negando la suddetta dottrina, le persone in questione sostengono che il Magistero del Romano Pontefice sarebbe vincolante soltanto se fosse basato su una decisione del Collegio Episcopale, sostenuto dal *sensus fidelium* e accolto dai maggiori teologi. In tal modo contrastano la dottrina sul Magistero del Successore di Pietro, proposta dai Concili Vaticani I e II, e di fatto non riconoscono l'irreformabilità dell'insegnamento del Sommo Pontefice su dottrine da tenersi in modo definitivo da tutti i fedeli.

3. Il rifiuto di ottemperare al precetto penale comminato da questa Congregazione viene ulteriormente aggravato dal fatto che alcune di esse stanno creando circoli di fedeli, in aperta e di fatto settaria disobbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi diocesani. Data la gravità di questa contumacia (cfr. can. 1347 del CIC), la pena inflitta non soltanto è giusta, ma anche necessaria, allo scopo di tutelare la retta dottrina, di salvaguardare la comunione e l'unità della Chiesa e di orientare la coscienza dei fedeli.

4. I summenzionati Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede confermano pertanto il Decreto di scomunica emanato il 5 agosto 2002, precisando ancora una volta che l'attendata ordinazione sacerdotale delle suddette donne

è nulla ed invalida (cfr. can. 1024 del CIC) e che perciò tutti gli atti propri dell'Ordine sacerdotale da loro compiuti, sono anche essi nulli ed invalidi (cfr. cann. 124; 841 del CIC). Come conseguenza della scomunica, è fatto pertanto loro divieto di celebrare sacramenti o sacramentali, di ricevere i sacramenti e di esercitare qualsiasi funzione in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici (cfr. can. 1331, § 1 del CIC).

5. Nel contempo si ribadisce la speranza che, sorrette dalla grazia dello Spirito Santo, esse possano ritrovare il cammino della conversione per il ritorno all'unità della fede e alla comunione con la Chiesa infrante con il loro gesto.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa il giorno 20 dicembre 2002 al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha dato la sua approvazione al presente Decreto, deciso nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, approvandone in forma specifica il n. 4, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 dicembre 2002.

Joseph card. Ratzinger
Prefetto

Tarcisio Bertone, SDB
Arcivescovo em. di Vercelli
Segretario

Carità, fermezza e decisione⁵

Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo»⁶.

L'Ordinario deve decidere con "carità, fermezza e decisione"⁷, valutando i criteri, le circostanze, se vi sia l'opportunità di avviare un processo penale o meno. Deve inoltre valutare la convenienza di ricorrere attraverso un processo penale giudiziario, oppure un decreto extragiudiziale (*per decretum extra iudicium*). «Attualmente le pene possono essere dichiarate e applicate, non solo tramite sentenza del giudice, dopo un processo, ma anche attraverso un decreto

⁵ Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores»*, Roma 2004, p. 89.

⁶ Cfr. Giovanni Paolo II, *Discorso alla Rota Romana*, "L'Osservatore Romano" 19 gennaio 1990, p. 5.

⁷ Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores»*, p. 89.

extragiudiziale del vescovo (c. 1341), il quale non è preceduto da un vero processo, ma da una indagine amministrativa»⁸.

Il processo penale canonico ha sempre costituito *l'extrema ratio* cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (cfr. c. 1341).

Il legislatore nel c. 1312, § 1 elenca le sanzioni penali nella Chiesa che sono: 1° le pene medicinali o censure (la scomunica, l'interdetto e la sospensione)⁹; le pene espiatorie¹⁰. «Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un' insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale», (c. 1336, § 1). L'introduzione dell'art. 4: *La privazione*, c. 196¹¹, nel Libro I delle Norme Generali, collocato nel titolo IX: gli uffici ecclesiastici hanno suscitato diversi commenti in dottrina per quanto riguarda l'irrogazione della pena¹². Il primo gruppo degli autori sostiene che «la privazione è una pena perpetua, per cui può essere inflitta solamente per legge, ma non per precetto (can. 1319, § 1) e questo si fa in un processo penale giudiziario»¹³. Il secondo gruppo giustamente ammette anche la possibilità del processo penale ammi-

⁸ Cfr. M.J. Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994², p. 50; Id., *Comentario sub cc. 1400–1670; 1717–1752*, [in:] A. Benlloch Poveda, *Comentario al código de derecho canónico: Edición Bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993.

⁹ R. Mazzola, *La pena latae sententiae nel diritto canonico: profili comparati di teoria generale*, Padova 2002.

¹⁰ Per una trattazione più completa cfr. Z. Suchecki, *Le sanzioni penali nella Chiesa*, parte I: *I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311–1363)*, Roma 1999; R. Babicz, *Le pene espiatorie nei Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1988; V. De Paolis, D. Cito, *Le sanzioni nella Chiesa: commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Roma 2000; R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001.

¹¹ «La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto» (c. 196, § 1); «la privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale» (c. 196, § 2).

¹² R. Szewczyk, *La natura e gli effetti della privazione dell'ufficio ecclesiastico nei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983*, Roma 1999.

¹³ «Il modo di procedere per l'applicazione di una pena espiatoria è il processo penale giudiziario. Quindi si devono seguire tutti i passi del processo canonico penale», J. García Martín, *Le norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, pp. 582–583.

nistrativo¹⁴. Il legislatore prevede la privazione dell'ufficio in caso di apostasia, eresia o scisma (c. 1364, § 1); di abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio (c. 1389, § 1); in caso di violazione *graviter* dell'obbligo della residenza (c. 1396); per i delitti contro la vita e la libertà umana (c. 1397); contro i giudici (c. 1457, § 1) i ministri e gli aiutanti del tribunale (c. 1457, § 2).

1. La pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta dall'autorità legittima, al fine di correggere il delinquente e di punire il delitto

Un confronto delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983 permette di trarre indicazioni molto precise in materia di pena canonica in generale e di singole pene in specie, con riferimento alle diverse fasi che attraversano le pene canoniche, in modo da comprendere meglio le sue finalità. «La pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta dall'autorità legittima, al fine di correggere il delinquente e di punire il delitto» (c. 2215 CIC 1917).

Il primo aspetto da prendere in considerazione è la fase costitutiva delle pene. «C'è anzitutto da dire che la pena esiste ed è legittima nella Chiesa non perché sia di coazione e di pressione per indurre il delinquente a convertirsi: la conversione non può non essere che un atto libero della volontà e la conclusione di un cammino interiore. Il fondamento della pena è ben altro: la necessità che una comunità abbia in sé i mezzi indispensabili per salvaguardare la propria unità, la propria identità e la propria missione»¹⁵. L'attuale c. 1317 specifica che «le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare», soltanto può essere stabilita con legge universale¹⁶.

Prima di dare l'avvio al processo penale il legislatore raccomanda ed invita l'Ordinario ad usare tutti i mezzi idonei e tutte le vie possibili di sollecitudine pastorale, non penali¹⁷, tendenti a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia

¹⁴ «Il modo di procedere potrà essere giudiziale (cfr. can. 1717–1728) o amministrativo (cfr. can. 1341–1353)», F.J. Úrrutia, *Privazione dell'ufficio*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, (a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda), Cinisello Balsamo 1993, p. 835; V. De Paolis, *Il libro primo del codice: norme generali (cann. 1–203)*, [in:] *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1995, p. 480; «Il can. 196 tratta della privazione inflitta per sentenza o decreto», L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, Napoli 1988, p. 257.

¹⁵ Cfr. V. De Paolis, *Tutela della comunione ecclesiale. Lineamenti dell'ordinamento penale canonico*, [in:] Aa. Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa. Diritto patrimoniale. Tutela della comunione e dei diritti. Chiesa e comunità politica*, (a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), vol. 4, Roma 1980, p. 87.

¹⁶ Cfr. J. Ostrowski, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, Romae 1997.

¹⁷ «Ricaduta o contumacia. Tale modo abnorme di agire è stato costante. Invano sono state rivolte ammonizioni, minacce di irrogazione di sanzioni; ancora invano sono stati adottati rimedi spirituali e psicologici nei confronti del convenuto.

e ad emendamento del reo, (c. 1341), elementi che costituiscono le finalità della pena canonica, evitando così il ricorso alle pene¹⁸. L'Ordinario inoltre può impegnare i rimedi penali: l'ammonizione (*monitione*) e la riprensione (*correctione*), per prevenire i delitti¹⁹ e le penitenze piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa (cfr. c. 1312, § 3)²⁰.

“Il Rev. X. ricevette parecchie accuse fin dai primi giorni dell'ordinazione sacerdotale per gravi violazioni del can. 1395, § 2 da parte del convenuto, nonostante ammonizioni e altri rimedi penali, alla fine l'Eccellentissimo Ordinario, considerati soprattutto i canoni 1717, 1718 ss. e can. 1721, stabilì che sul caso si doveva dare corso ad un processo penale, in cui l'accusa fu formalizzata dal Promotore di Giustizia. Con decreto dell'Ecc.mo Ordinario il tribunale Collegiale fu costituito e il libello fu accettato il 18 febbraio dello stesso anno.

I capi d'accusa furono così concordati il 2 aprile 1992:

Rev. X. ha offeso ancora il 6° precetto del Decalogo con un minore al di sotto dei 16 anni;

Se egli commise ancora offese su offese quale pena potrebbe essergli irrogata?”

Se le finalità della pena canonica sono state raggiunte con i rimedi penali e le penitenze o i mezzi e le vie non penali, viene meno la ragione di applicare la pena. In questo caso, l'Ordinario ha l'obbligo di astenersi dal promuovere l'azione criminale (*actio criminalis*) contro l'imputato (c. 1362, §§ 1-2).

a) Consulenza Psichiatrica; b) L'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo; c) Trattamento in clinica; d) Consulenza con un psicoterapeuta ed uno psicologo; e) Psicologo specializzato in problemi psicosessuali”.

¹⁸ Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, [in:] Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, (a cura di Z. Grocholewski e V. Carcel Orti) Città del Vaticano 1984, p. 483: «Si tratta di tre obiettivi che non hanno tutti lo stesso peso; non vanno collocati sullo stesso piano. Essi in ogni caso devono essere raggiunti tutti e tre, perché l'Ordinario non debba avviare la procedura per l'irrogazione o dichiarazione della pena».

¹⁹ Cap. III: Rimedi penali e penitenze 1339, § 1: «L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto».

§ 2: «Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine».

§ 3: «Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia».

²⁰ C. 1340, § 1: «La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi».

§ 2: «Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica».

§ 3: «L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione».

“Di fronte a *comportamenti scandalosi*, il Vescovo intervenga con carità ma con fermezza e decisione²¹: sia con ammonizioni o rimproveri sia procedendo alla rimozione o al trasferimento ad altro ufficio in cui non esistano le circostanze che favoriscano quei comportamenti²². Se tali misure risultassero inutili o insufficienti di fronte alla gravità della condotta e alla contumacia del chierico, imponga la pena di sospensione secondo il diritto o, nei casi estremi previsti dalla norma canonica, dia inizio al processo penale per la dimissione dallo stato clericale”²³.

Il secondo aspetto della pena canonica si evidenzia nel momento applicativo (fase applicativa). Proprio da ciò scaturisce il principio secondo il quale l'Ordinario non potrà avviare la procedura per l'applicazione delle pene se tali finalità, attraverso i mezzi indicati dal canone o altri ancora dettati dalla sollecitudine pastorale non sono stati raggiunti.

“Occorre precisare anzitutto che nel caso in parola (Decreto di scomunica) non si tratta di una pena *latae sententiae*, nella quale s'incorre per il fatto stesso d'aver commesso un delitto espressamente stabilito dalla legge, ma di una pena *ferendae sententiae*, irrogata dopo la doverosa comminazione ai rei (cfr. cann. 1314; 1347, § 1 del CIC). In forza del can. 1319, § 1 del CIC, questa Congregazione ha di fatto la potestà di comminare, con un precetto, pene determinate”²⁴.

“Nel caso in parola, infatti, non è ammissibile un ricorso gerarchico, trattandosi di un Decreto di scomunica emanato da un Dicastero della Santa Sede, che agisce a nome del Sommo Pontefice (cfr. can. 360 del CIC). Pertanto allo scopo di dissipare ogni dubbio in materia, i Membri hanno ritenuto necessario ribadire alcuni punti fondamentali”²⁵.

2. Discrezionalità del Giudice

Il legislatore lascia al giudice la potestà discrezionale di applicare o differire o di non applicare la pena. Questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza (c. 1343). Proprio per il margine di discrezionalità il giudice può anche differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno (c. 1344, 1)²⁶. Con il differimento la pena non

²¹ Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Apostolorum Successores»*, Roma 2004, p. 89.

²² Cc. 1339–1340; 190 e 192–193.

²³ Cc. 1333; 290; Giovanni Paolo II, Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica *De delictis gravioribus*.

²⁴ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Decreto*, “L'Osservatore Romano” 27–28 gennaio 2003, p. 8.

²⁵ Ibid.

²⁶ «Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può: 1° differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori» (c. 1344, 1).

viene tolta né sospesa. Il giudice può astenersi dall'infliggerla, o infliggerne una più mite o fare uso di una penitenza, (c. 1344, 2)²⁷ può anche sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso il delitto per la prima volta (c. 1344, 3)²⁸. Il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione in casi di perturbazioni della mente o di timore o di impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altre simili perturbazioni, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo all'emendamento del reo (c. 1345)²⁹. Se il reo aveva commesso più delitti deve essere punito con le pene previste per ciascuno di loro. Se sembra eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti (c. 1346).

“Tenendo conto di queste complesse *circostanze oggettive*, i Padri hanno giudicato che la dimissione dallo stato clericale, che è pena gravissima e perpetua, in questo stadio della vita del convenuto non debba essere irrogata, mentre, come prevede il canone 1395, § 2, debba il convenuto essere punito con una giusta, grave e lunga pena, che insieme con la preghiera, la meditazione e la suprema grazia la personalità disturbata possa essere guarita e così recuperare la piena libertà e la dignità umana e sacerdotale, indotti dalla speranza di non ricadere negli stessi delitti, nel qual caso si dovrà forse pervenire alla massima sanzione prevista dal canone 1395, § 2.

Resta al convenuto la possibilità di chiedere al Sommo Pontefice la grazia della dispensa dall'obbligo del celibato, che comporta la riduzione allo stato laicale, tenendo conto in particolare degli sregolati impulsi sessuali, già presenti nello stesso prima della ordinazione sacerdotale, che, come risulta dagli atti, progredirono sia prima dell'ordinazione presbiterale, certamente durante il periodo del diaconato, sia dopo la stessa ordinazione”³⁰.

²⁷ «Astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (c. 1344, 2).

²⁸ «Sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto» (c. 1344, 3).

²⁹ «Ogniquale volta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento» (c. 1345).

³⁰ *Tribunalis Regionalis W.: Poenalis* (Promotor Justitiae – Rev. X). *Sententia definitiva diei 14 junii 1994 coram R.P.D. Aemilio Colagioanni, Ponente*, “Monitor Ecclesiasticus” 122(1997), pp. 90–95.

3. L'Ordinario principale garante dell'amministrazione della giustizia e tutore dei diritti dei fedeli

L'Ordinario può provvedere al bene del reo e al bene pubblico quando il reo è assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena. L'Ordinario con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale può provvedere al bene spirituale del reo applicando soltanto i rimedi penali (c. 1348). La mancanza di condanna non si ha solo in caso d'innocenza ma soprattutto in presenza di circostanze esimenti o attenuanti che possono comportare l'assoluzione da parte del giudice o addirittura la non irrogazione della pena.

La fase remissiva della pena, in particolare della pena medicinale,³¹ viene descritta nel c. 1347, § 2: «si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo».

«È evidente la particolare gravità degli atti compiuti, che si articola sotto diversi aspetti.

Il primo aspetto è quello scismatico: le donne summenzionate si sono fatte «ordinare» da un vescovo scismatico e – pur non aderendo formalmente al suo scisma – sono entrate in una complicità con lo scisma.

Il secondo aspetto è di natura dottrinale: esse rifiutano formalmente e con pertinacia la dottrina, da sempre insegnata e vissuta dalla Chiesa e in modo definitivo proposta da Giovanni Paolo II, cioè che «la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale» (Lettera Apostolica *Ordinatio sacerdotalis*, n. 4). La negazione di questa dottrina merita la qualifica di rifiuto di una verità appartenente alla fede cattolica, e richiede pertanto una giusta pena (cfr. cann. 750, § 2; 1371, n. 1 del CIC; Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica data Motu Proprio *Ad tuendam fidem*, n. 4 A).

Inoltre, negando la suddetta dottrina, le persone in questione sostengono che il Magistero del Romano Pontefice sarebbe vincolante soltanto se fosse basato su una decisione del Collegio Episcopale, sostenuto dal *sensus fidelium* e accolto dai maggiori teologi. In tal modo contrastano la dottrina sul Magistero del Successore di Pietro, proposta dai Concili Vaticani I e II, e di fatto non riconoscono l'irreformabilità dell'insegnamento del Sommo Pontefice su dottrine da tenersi in modo definitivo da tutti i fedeli.

Il rifiuto di ottemperare al precetto penale comminato da questa Congregazione viene ulteriormente aggravato dal fatto che alcune di esse stanno creando

³¹ C. 1347, § 1: «Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi».

circoli di fedeli, in aperta e di fatto settaria disobbedienza al Romano Pontefice e ai Vescovi diocesani. Data la gravità di questa contumacia (cfr. can. 1347 del CIC), la pena inflitta non soltanto è giusta, ma anche necessaria, allo scopo di tutelare la retta dottrina, di salvaguardare la comunione e l'unità della Chiesa e di orientare la coscienza dei fedeli.

I summenzionati Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede confermano pertanto il Decreto di scomunica emanato il 5 agosto 2002, precisando ancora una volta che l'attentata ordinazione sacerdotale delle suddette donne è nulla ed invalida (cfr. can. 1024 del CIC) e che perciò tutti gli atti propri dell'Ordine sacerdotale da loro compiuti, sono anche essi nulli ed invalidi (cfr. cann. 124; 841 del CIC). Come conseguenza della scomunica, è fatto pertanto loro divieto di celebrare sacramenti o sacramentali, di ricevere i sacramenti e di esercitare qualsiasi funzione in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici (cfr. can. 1331, § 1 del CIC).

Nel contempo si ribadisce la speranza che, sorrette dalla grazia dello Spirito Santo, esse possano ritrovare il cammino della conversione per il ritorno all'unità della fede e alla comunione con la Chiesa infrante con il loro gesto³².

La pena canonica, pertanto, costituisce una misura eccezionale, l'*extrema ratio* cui ricorrere quando siano stati inutilmente esperiti tutti gli altri mezzi e sia risultato che non esiste altra possibilità. Ne deriva, quindi, che almeno in linea di principio, non vi è alcun caso in cui sia necessario esperire il processo penale essendo sempre richiesta la valutazione dell'Ordinario circa l'opportunità o meno di procedere. Il monito del Concilio di Trento, c. 2214 CIC 1917: «Si ricordino i Vescovi e gli altri Ordinari che sono pastori, non percussori, e che devono presiedere ai loro sudditi in maniera tale da non dominare sopra di essi, ma di amarli come figli e fratelli. I predetti Superiori si sforzino con l'esortazione e con l'ammonizione di allontanarli dalle azioni illecite, affinché non siano costretti, se delinqueranno, a punirli con le dovute pene. Se, per umana fragilità, delinqueranno, più che con pene, li richiameranno con calde e pressanti esortazioni con ogni bontà e pazienza. Spesso infatti nei confronti dei corrigendi è più efficace la benevolenza che l'austerità, più l'esortazione che la minaccia, più la carità che la potestà. Se per la gravità del delitto sarà necessario, come *extrema ratio*, ricorrere a provvedimenti penali, allora si deve usare il rigore con mansuetudine, con la misericordia la giustizia, con la dolcezza la severità in modo che si conservi, senza asprezza, la disciplina salutare e necessaria ai popoli e quelli che furono corretti si emendino o, se non vorranno ravvedersi, mediante la loro punizione esemplare, gli altri siano allontanati dai vizi».

³² Congregazione per la Dottrina della Fede, *Decreto*, "L'Osservatore Romano" 27-28 gennaio 2003, p. 8.

Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico...

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 conferisce all'Ordinario un grande potere discrezionale e le competenze nel campo penale, specialmente nell'ambito del processo penale rendendolo garante principale dell'amministrazione della giustizia e tutore dei diritti dei fedeli³³. Prima di disciplinare le varie fasi del processo penale canonico per irrogare o dichiarare la pena, il legislatore lascia all'Ordinario diverse vie (l'ammonizione fraterna, la riprensione o altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale), considerando la fase applicativa della pena come *extrema ratio* «Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari» (c. 1341).

Per dare inizio ad un'indagine indirizzata ad accertare i fatti, le circostanze e l'imputabilità, vale a dire sui diversi elementi del delitto, per promuovere il processo per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena, è necessario avere previamente la notizia del delitto commesso³⁴. «(...) Il codice regola nel capitolo sullo svolgimento del processo, tanto ciò che si riferisce alla procedura amministrativa quanto al processo giudiziario, entrambi per l'irrogazione o dichiarazione della pena; vale a dire, si tratta invero non di uno ma di due processi penali, di natura e caratteri diversi, anche se con alcuni principi basilari comuni»³⁵. Lo scopo dell'indagine previa è proprio quello di ricavare i dati necessari e sufficienti sull'azione delittuosa presuntamente commessa e sul suo autore, in modo da poter realizzare una prima valutazione circa la fondatezza delle notizie precedenti e poter così decidere, alla loro luce, sulle vie giuridiche da percorrere posteriormente. Si tratta di una scelta di non poco conto per le garanzie di difesa e di giustizia che il processo penale giudiziario garantisce. Dal menzionato canone può sembrare che si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla *per decretum extra iudicium*. Tuttavia le disposizioni del c. 1342, § 1 di carattere generale integrate dai criteri specifici

³³ Cfr. A.G. Miziński, *Ruolo preminente dell'ordinario nel processo penale secondo la normativa del Codice di diritto canonico del 1983*, pp. 181–240.

³⁴ «Il delitto è non solo contro il sacramento e quindi contro il bene delle anime, ma anche contro l'istituzione cui il reo è iscritto. Il dubbio poi non è se l'avvocato rotale che commette un delitto contro norme e leggi sia ecclesiastiche generali, sia contro il suo peculiare dovere assunto davanti al Tribunale Apostolico della Rota Romana sia gravato di più gravi responsabilità quando poi i fedeli e gli stessi suoi clienti patiscono un dolentissimo scandalo e siano indotti a quel pregiudizio nefasto che a volte si rinviene contro il Nostro Foro Apostolico, e perciò in grave danno della stessa Sede Apostolica nell'amministrazione della giustizia».

³⁵ Cfr. J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, «*Ius Ecclesiae*» 4(1992), pp. 511–550; Id., *L'indagine previa al processo penale*, [in:] *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 233–266, 235.

del § 2 danno la preferenza al processo penale giudiziario. Tale decisione va adottata dall'Ordinario competente nell'adempimento del suo dovere pastorale mediante un apposito decreto.

Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto)³⁶. Il CCEO al c. 1402, § 1 impone che la pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale. «Il CCEO, invece, si muove imperativamente in positivo: “Poena canonica per iudicium poenale... irrogari debet” (can. 1402 § 1). Ammette che si possa procedere per via amministrativa sussidiariamente, a una contestuale doppia condizione: “graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt” (can. 1402 § 2). È evidente il criterio sistematico: enunciazione imperativa di procedere in via giudiziale; segue poi l'ipotesi sostitutiva»³⁷.

Dai lavori di stesura del «Codex», nonostante diversi cambiamenti operati nel testo durante l'elaborazione del c. 28 dello *Schema*, la tendenza prevalsa nella dottrina privilegia e preferisce il processo penale giudiziale³⁸. Il processo

³⁶ J. Syryjczyk, *Wymiar kar «latae sententiae» w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku*, “Prawo Kanoniczne” 28(1985), pp. 41–64, fasc. 3–4; Id., *Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, “Prawo Kanoniczne” 34(1991), pp. 147–163, fasc. 344.

³⁷ Cfr. G. Di Mattia, *La normativa di diritto penale nel Codex Juris Canonici e nel Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, “Apollinaris” 65(1992), pp. 149–172; Id., *La normativa di diritto penale nel Codex Juris Canonici e nel Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, [in:] Aa. Vv., *Incontro fra canoni d'oriente e d'occidente*, (a cura di R. Coppola), vol. 2, Bari 1994, pp. 530–531.

³⁸ Riteniamo che la dottrina su questo punto è quasi concorde cfr. M. Arroba Conde, *Comentario sub cc. 1400–1670; 1717–1752*, [in:] A. Benlloch Poveda, *Comentario al código de derecho canónico: Edición Bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993; Id., *Diritto processuale canonico*, Roma 1994; A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996; L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1–2, Napoli 1988; V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, [in:] Aa. Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani*, (a cura di Z. Grocholewski e V. Carcel Orti), Città del Vaticano 1984, pp. 473–494; Id., *Il processo penale giudiziale*, [in:] Aa. Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283–302; G. Di Mattia, *Processo penale canonico e animazione pastorale*, “Apollinaris” 62(1989), pp. 477–512; Id., *Riconciliazione e pastoraltà nel processo penale canonico*, in *Iustus iudex*, (cura di K. Ludicke, H. Mussinghoff, H. Schwendenwein), Essen 1990, pp. 419–431; Id., *Processo penale giudiziale*, [in:] Aa. Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283–302; Id., *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in diritto canonico*, “Fidelium Iura” 3(1993), pp. 307–330; Id., *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC riflessioni comparative*, [in:] *Acta symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24–29 Aprilis 1995, (a cura di A. Al-Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Kaslik (Liban) 1996, pp. 447–489; E.M. Egan, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, [in:] Aa. Vv., *Il nuovo codice di diritto canonico: novità*,

penale giudiziario è stata favorita, come la via più adatta e più sicura al perseguimento della giustizia per garantire meglio i diritti dei fedeli³⁹.

«In occasione della revisione del Codice si è discusso a lungo sulla via da preferire per l'applicazione della pena. La storia del cammino di redazione del can. 1342 ci dice quanto accesa sia stata la discussione anche all'interno della Commissione. Da una preferenza evidente alla via giudiziaria nei primi tentativi di elaborazione si è arrivati alla redazione finale, nella quale tale preferenza è venuta sempre più sfumandosi e riducendosi. In realtà non è facile dare una risposta. Da un punto di vista teorico e dottrinale non si può non concludere che la via giudiziale offre maggiori garanzie per l'accertamento della verità e per la salvaguardia dei diritti del fedele e della giustizia. Ma quando il problema viene considerato nella concretezza e valutato in relazione ad altri elementi, come quello della riservatezza, della buona fama, della speditezza, dello scandalo ecc., la preferenza alla via giudiziale perde non poco del suo peso»⁴⁰.

Si evince molto chiaramente dal c. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale⁴¹ «la via giudiziale è ritenuta ancora la più adeguata per garantire il perseguimento della giustizia e il rispetto della persona, in quanto in certi casi particolarmente gravi, essa è obbligatoria»⁴². Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull'esistenza dei fatti mediante l'acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell'imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell'imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio.

motivazioni e significato, Roma 1983, pp. 490–501; M. Myrcha, *Niektóre aspekty prawa karnego w Kodeksie z 1983 r.*, [in:] *Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, (a cura di J. Syryjczyk), Warszawa 1985, pp. 256–278; J. Ostrowski, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, Romae 1997; T. Pawluk, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, vol. 4, Olsztyn 1990; E.N. Peters, *Penal procedural Law in the 1983 Code of Canon Law* (A Dissertation, The Catholic University of America), Washington 1991; P.V. Pinto, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Roma 1993; J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, "Ius Ecclesiae" 4(1992), pp. 511–550; Id., *L'indagine previa al processo penale, in I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 233–266.

³⁹ Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur (reservatum)*, Città del Vaticano 1977, p. 10.

⁴⁰ V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa*, p. 491.

⁴¹ Cfr. J. Syryjczyk, *Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, "Prawo Kanoniczne" 34(1991), fasc. 3–4, pp. 148–152.

⁴² Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, p. 488.

Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell'accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (c. 1336) che richiedono la garanzia del processo penale giudiziario e quando la legge o il precetto penale vietino l'applicazione della pena per decreto. «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (c. 1342, § 2). La ragione è evidente, le pene perpetue, essendo le più gravi, richiedono la garanzia del processo penale giudiziario. La perpetuità delle pene si riferisce soltanto alle pene espiatorie, e mai alle pene medicinali, perché in queste la durata non ha senso, per la loro stessa natura, in quanto perdurano finché dura la contumacia del reo, a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione⁴³. Questa soluzione offerta dal «Codex» è coerente con i principi dell'ordinamento canonico, il rispetto e la tutela dei diritti soggettivi fondamentali e la salvaguardia del bene comune della Chiesa.

4. Conclusione

L'intero processo penale giudiziario canonico va visto e valutato nell'ambito e nello spirito di carità, misericordia e benevolenza che anima l'ordinamento della Chiesa. La *ratio* giustificatrice del processo penale è, infatti, costituita dal fatto che la Chiesa non può restare indifferente di fronte al delitto, allora, assolve «al diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti» (c. 1311) con l'esercizio della potestà coattiva e con i processi penali.

La normativa disposta dal legislatore per disciplinare sia il processo in genere sia il processo penale in particolare è sintomatica della preoccupazione che lo ha pervaso: l'affermazione della giustizia, la salvaguardia, il rispetto e la tutela dei diritti dei fedeli e della dignità della persona umana e, in particolar modo, dei diritti della persona indiziata, pur se implicata nella situazione delittuosa che richiede l'applicazione delle pene.

Per prevenire gli scandali, evitare l'inquinamento delle prove, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, l'Ordinario con speciali provvedimenti cautelativi disciplinari, escluse le pene, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontana-

⁴³ «Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, § 2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione» (c. 1358, § 1).

re l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, impor- gli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale (c. 1722). Con ogni azione delittuosa vengono anche colpiti il bene comune e i diritti dei fedeli. Nel campo del proces- so penale deve spiccare la giustizia nel cammino per la ricerca della verità⁴⁴.

⁴⁴ G.P. Montini, *Provvedimenti cautelari urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti di ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, "Quaderni di diritto ecclesiale" 12(1999), pp. 191-204; J.P. Beal, *Too good to be true? A Response to Professor Woestman on the Interpretation of Canons 1041,1 and 1044 § 2, 2°*, "Monitor Ecclesiasticus" 121(1996), pp. 456-460; Id., *Studia et consultationes: Per una interpretazione-applicazione dei canoni 1041, 1° e 1044, § 2, 2°*, "Monitor Ecclesiasticus" 122(1997), pp. 97-131.